



Comune di Avetrana

(Provincia di TARANTO)

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione di C.C. 64 del 28.11.2024

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - Oggetto e definizioni
- Articolo 2 - Competenze
- Articolo 3 - Responsabilità
- Articolo 4 - Disposizioni Generali
- Articolo 5 - Vigilanza
- Articolo 6 - Servizi gratuiti e a pagamento
- Articolo 7 - Atti a disposizione del pubblico

CAPO II - DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

- Articolo 8 - Dichiarazione di morte
- Articolo 9 - Denuncia della causa di morte
- Articolo 10 - Accertamenti necroscopici
- Articolo 11 - Referto e rapporto all'Autorità Giudiziaria
- Articolo 12 - Rinvenimenti di parti di cadavere, di resti mortali e ossa umane

CAPO III - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI E AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

- Articolo 13 - Periodo di osservazione
- Articolo 14 - Cautela nel periodo di osservazione
- Articolo 15 - Deposito di osservazione
- Articolo 16 - Autorizzazione alla sepoltura
- Articolo 17 - Riscontro diagnostico
- Articolo 18 - Rilascio cadaveri, ossa, pezzi anatomici
- Articolo 19 - Prelievi per trapianti terapeutici
- Articolo 20 - Autopsie e trattamenti conservativi

CAPO IV - FERETRI

- Articolo 21 - Deposizione della salma nel feretro
- Articolo 22 - Autorizzazioni, verifica e chiusura feretri
- Articolo 23 - Struttura e qualità dei feretri
- Articolo 24 - Fornitura gratuita di feretri
- Articolo 25 - Piastrina di riconoscimento
- Articolo 26 - Trasporti funebri e trasporti a carico del Comune

CAPO V – TRASPORTI FUNEBRI

- Articolo 27 - Trasporti funebri
- Articolo 28 - Modalità e trasporto
- Articolo 29 - Norme generali per i trasporti
- Articolo 30 - Riti religiosi
- Articolo 31 - Trasferimento di salme senza funerale
- Articolo 32 - Disposizioni per le salme morte per malattie infettive – diffuse o portatrici di radioattività
- Articolo 33 - Requisiti dei carri funebri
- Articolo 34 - Trasporto da e per altri Comuni per seppellimento o cremazione
- Articolo 35 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero

- Articolo 36 - Trasporto all'estero o dall'estero
- Articolo 37 - Trasporto di ceneri e resti
- Articolo 38 - Rimessa e sosta delle auto funebri di passaggio

TITOLO II

CIMITERO COMUNALE

CAPO I – CIMITERO COMUNALE

- Articolo 39 - Disposizioni generali, vigilanza, custodia
- Articolo 40 - Reparti speciali
- Articolo 41 - Camera mortuaria

CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI - PIANO PARTICOLAREGGIATO DI UTILIZZAZIONE CIMITERIALE

- Articolo 42 - Disposizioni generali
- Articolo 43 - Spazi cimiteriali

CAPO III – INUMAZIONI E TUMULAZIONI

- Articolo 44 - Inumazioni
- Articolo 45 - Campi di inumazione
- Articolo 46 - Fosse per l'inumazione
- Articolo 47 - Feretri destinati all'inumazione
- Articolo 48 - Cippi
- Articolo 49 - Tumulazioni
- Articolo 50 - Sistema di tumulazioni
- Articolo 51 - Deposito provvisorio

CAPO IV – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Articolo 52 - Esumazioni ordinarie
- Articolo 53 - Avvisi di scadenza per esumazione ordinarie
- Articolo 54 - Esumazione straordinaria
- Articolo 55 - Estumulazioni
- Articolo 56 - Esumazioni ed estumulazioni gratuiti e a pagamento
- Articolo 57 - Estumulazione prima della scadenza del periodo di concessione
- Articolo 58 - Precauzioni durante le operazioni di esumazione ed estumulazione
- Articolo 59 - Oggetti da recuperare
- Articolo 60 - Disponibilità dei materiali

CAPOV - CREMAZIONE

- Articolo 61 - Cremazione
- Articolo 62 - Modalità di rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
- Articolo 63 - Urne cinerarie

CAPO VI - DISPOSIZIONI CIMITERIALI

- Articolo 64 - Orario
- Articolo 65 - Disciplina dell'ingresso
- Articolo 66 - Divieti speciali
- Articolo 67 - Riti funebri
- Articolo 68 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture

- Articolo 69 - Fiori e piante ornamentali
- Articolo 70 - Materiali ornamentali
- Articolo 71 - Obblighi e divieti per il personale del Cimitero

TITOLO III

CONCESSIONI

CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

- Articolo 71bis – Principi generali
- Articolo 72 - Il diritto di sepolcro
- Articolo 73 - Sepulture private
- Articolo 74 - Durata delle concessioni
- Articolo 74 bis - Modalità delle concessioni
- Articolo 75 - Uso delle sepolture private
- Articolo 76 - Manutenzione delle sepolture e sanzioni
- Articolo 77 - Costruzione dell'opera, termini

CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

- Articolo 78 - Divisioni e subentri
- Articolo 79 - Rinuncia a concessione a tempo determinato
- Articolo 80 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione
- Articolo 81 - Rinuncia a concessione di manufatti

CAPO III – REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

- Articolo 82 - Revoca
- Articolo 83 - Decadenza
- Articolo 84 - Provvedimenti conseguenti la decadenza
- Articolo 85 - Estinzioni

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO

CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI

- Articolo 86 - Esecuzione dei lavori all'interno del Cimitero
- Articolo 87 - Autorizzazioni e permessi di costruzioni di sepolture private
- Articolo 88 - Normativa tecnica
- Articolo 89 - Danni a terzi
- Articolo 90 - Recinzioni delle aree, materiali di scavo
- Articolo 91 - Introduzione e deposito di materiali
- Articolo 92 - Orario di lavoro
- Articolo 93 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti
- Articolo 94 – Vigilanza
- Articolo 94 bis – Obblighi e divieti del personale dei cimiteri

CAPO II – ATTIVITA' FUNERARIA

- Articolo 95 - Funzioni, licenza
- Articolo 96 - Divieti

CAPO III – DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 97 - Mappa

Articolo 98 - Annotazioni sulla mappa

Articolo 99 - Scadenario delle concessioni

CAPO IV – NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 100 - Censimento delle concessioni in atto

Articolo 101 - Regolarizzazioni delle Concessioni in atto

Articolo 102 - Versamenti diritti di sanatoria

Articolo 103 - Retrocessione delle aree e liberazione delle sepolture

Articolo 104 - Pubblicità del Regolamento

Articolo 105 - Leggi ed atti Regolamentari

Articolo 106 - Abrogazioni delle precedenti disposizioni

Articolo 107 - Rinvio dinamico e normativa sopravvenuta

Articolo 108 - Illegittimità delle concessioni cimiteriali perpetue

Articolo 109 - Determinazione tariffaria

Articolo 110 - Tutela dei dati personali

TITOLO I

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e definizioni

Il presente Regolamento ha lo scopo di coordinare e disciplinare, in ambito Comunale, le attività funebri, necroscopiche cimiteriali e di Polizia Mortuaria in osservanza delle disposizioni di cui alla Costituzione, al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con il Regio Decreto il 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni, alla Legge Regionale n. 34 del 12/12/2008 e al Regolamento Regione Puglia n°8 dell'11 marzo 2015 nonché alle disposizioni di rinvio riportate nel Capo dedicato alle disposizioni finali. In particolare, il presente Regolamento ha per oggetto:

- il complesso delle disposizioni intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute, potrebbero derivare dalla morte delle persone e dalle pratiche di sepoltura;
- le attività funebri e i servizi cimiteriali, intendendosi per tali, in maniera esemplificativa, seppur non esaustiva, quelle sulla destinazione dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, esercizio, gestione e custodia dei cimiteri, locali e impianti annessi e pertinenti, sulla concessione di aree e cessione in uso di loculi, tombini individuali e edicole bifamiliari destinati a sepoltura privata, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione;
- tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia e conservazione delle salme e/o cadaveri, nonché delle spoglie mortali, indipendentemente dal loro stato;
- l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni attribuite dalle leggi al Comune negli ambiti di cui sopra.

Al fine del presente Regolamento si producono le seguenti definizioni così come riportate all'art. 2 del Capo II - Norme in Materia di Attività Funeraria del Regolamento Regionale in materia di Polizia Mortuaria n. 38 del 18/03/2015:

a) ambito necroscopico: tutte le prestazioni assicurate in via obbligatoria sia da parte del comune sia del servizio sanitario regionale, quali:

a.1 il trasporto funebre per indigenti;

a.2 la raccolta e il trasporto funebre su chiamata dell'autorità giudiziaria o per esigenze igienico-sanitarie;

a.3 il deposito di osservazione;

a.4 l'obitorio;

a.5 le attività di medicina necroscopica;

b) ambito cimiteriale: insieme delle attività connesse alla disponibilità del demanio cimiteriale, quali:

b.1 le operazioni cimiteriali e la loro registrazione;

b.2 le concessioni di spazi cimiteriali;

b.3 la cremazione;

b.4 l'illuminazione elettrica votiva;

b.5 i rifiuti;

c) attività funebre: servizio che comprende in maniera congiunta su mandato degli aventi titolo: c.1 il disbrigo delle pratiche amministrative e sanitarie inerenti il decesso; c.2 la fornitura del cofano e di tutti gli articoli funebri inerenti il funerale; c.3 cura, composizione e vestizione di salme e di cadaveri; c.4 il trasporto di salma e di cadavere;

d) cadavere: corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali dopo l'accertamento della morte;

e) celletta ossario: manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni o estumulazioni;

f) cinerario comune: luogo destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni per le quali, gli aventi titolo, non abbiano richiesto diversa destinazione;

g) cremazione: pratica funeraria che trasforma il cadavere, i resti mortali o le ossa, tramite un

- procedimento termico, in cenere;
- h) estumulazione: operazione di recupero dei resti ossei o mortali da tomba o loculo;
- i) esumazione: disseppellimento di un cada- vere precedentemente inumato;
- j) feretro: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;
- k) inumazione: sepoltura di feretro in terra;
- l) medico curante: il medico che ha conoscenza del decorso della malattia che ha determinato il decesso (medico di medicina generale, medico di reparto ospedaliero e similari), indipendentemente dal fatto che abbia o meno presenziato al decesso ai sensi della Circolare del Mini- stero della Sanità n. 24 del 24.06.1993;
- m) nicchia cineraria: manufatto destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni;
- n) operatore funebre: dipendente dell'impresa funebre con mansioni operative;
- o) ossario comune: luogo in cui sono conservati i resti ossei provenienti da esumazioni o estumulazioni per i quali gli aventi titolo non abbiano chiesto diversa destinazione;
- p) polizia mortuaria: attività da parte degli enti competenti di tipo:
- p.1 autorizzatoria;
- p.2 di vigilanza e di controllo;
- p.3 sanzionatoria.
- q) resti mortali: esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cada- vere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari rispettivamente a 10 e 20 anni;
- r) salma: corpo umano privo delle funzioni vitali prima dell'accertamento di morte;
- s) traslazione: trasferimento di un feretro da un loculo ad un altro loculo all'interno del Cimitero o in altro loculo di Cimitero differente;
- t) trasporto funebre: trasferimento di una salma, di un cadavere o di resti mortali dal luogo del decesso o del rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, alle sale del commiato, al cimitero, alla propria abitazione o dei familiari, ai luoghi di culto o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario;
- u) tumulazione: sepoltura di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria in loculo o tomba;
- v) Sottoprodotti di origine animale: (art.2 Reg.Ce n° 1069/2009) corpi interi o parti di animali, prodotti di origine animale o altri prodotti ottenuti da animali, non destinati al consumo umano, ivi compresi gli ovociti, gli embrioni e lo sperma;
- w) Animale da compagnia: (art.2 Reg. Ce n° 1069/2009); un animale appartenente a una specie abitualmente nutrita e detenuta, ma non consumata dall'uomo a fini diversi dall'allevamento;
- x) incenerimento: lo smaltimento di sotto- prodotti di origine animale o prodotti derivati come rifiuti, in un impianto di incenerimento, conformemente alla direttiva 2000/76/CE;

Art.2 – Competenze

Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune di Avetrana sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo, ai sensi dell'art. 54 TUEL d.lgs. n. 267/2000, e quale Autorità Sanitaria Locale ai sensi del TULS, avvalendosi dei competenti servizi sanitari dell'ASL.

I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati direttamente o attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113 e 114 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente A.S.L.

Il Comune, in forma singola o associata, provvede ad assolvere alle funzioni e ai servizi pubblici ad esso spettante ai sensi della normativa statale e regionale e in particolare ai sensi del D.P.R.10 settembre 1990, n°285 (di seguito "DPR 285/1990). La gestione dei servizi pubblici, in ambito necroscopico e cimiteriale, può essere effettuata in economia diretta o attraverso le altre forme di gestione individuate dalla normativa vigente sui servizi pubblici locali, in base a modalità che

garantiscono comunque il pieno soddisfacimento delle esigenze della popolazione in condizioni di equità e decoro.

Fermo restando l'esercizio dei compiti obbligatori ad esso spettanti ai sensi della normativa statale e regionale ed in particolare ai sensi del DPR 285/1990, il Comune ha la facoltà di assumere e organizzare attività e servizi, anche accessori, da svolgere comunque in concorso con altri soggetti imprenditoriali, quali l'attività funebre o la gestione di strutture per il commiato.

Il Comune provvede a favorire l'accesso della popolazione residente alle informazioni necessarie alla fruibilità dei servizi pubblici e privati in ambito funerario, con particolare riferimento ai profili economici e alle diverse pratiche funerarie previste dall'ordinamento.

Art. 3 - Responsabilità

Il Comune di Avetrana cura che all'interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Codice Civile, salvo che l'illecito non è rilevabile penalmente.

Art. 4 – Disposizioni Generali

Ai sensi dell'art. 337 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio di seppellimento presso il Cimitero comunale.

Il Cimitero Comunale prevede e/o deve prevedere campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

Le caratteristiche del suolo di tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il DPR 285/1990.

Le aree destinate alla costruzione di sepolture private, individuali e/o familiari, nonché quelle destinate alla collettività, sono quelle previste nel Piano regolatore Cimiteriale approvato con Deliberazione di Consiglio comunale nr. 28 del 17 Luglio 2000 e successive modificazioni e/varianti;

È vietato il seppellimento di cadaveri in luogo diverso dal Cimitero Comunale, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del DPR 285/1990.

Art. 5 – Vigilanza

Il Comune esercita l'ordine, la manutenzione e la vigilanza in materia. L'Azienda Sanitaria Locale è competente per gli aspetti igienico-sanitari.

Le operazioni di inumazioni, esumazione, tumulazione, estumulazione e traslazione di salme, resti, ceneri e di nati morti, sono riservate al Comune che può provvedervi con le forme di gestione riconosciute idonee e legittimate ai sensi dell'art.31 previste dall'articolo 22 della Legge n. 142/1990.

Competono al Comune le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del DPR 285/1990.

Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della Asl controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Il personale comunale segnala alle AA.SS.LL. ed agli organi di Polizia le inadempienze.

Il Comune può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici e/o a campione, per la verifica dell'applicazione del presente Regolamento, vigila sul corretto esercizio dei servizi funebri da parte delle imprese esercenti l'attività funebre, il trasporto, il disbrigo pratiche o il commercio di articoli funebri, dei lavori nei cimiteri, secondo le normative vigenti.

Art. 6 - Servizi gratuiti e a pagamento

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili ed esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal presente Regolamento.

Tra i servizi gratuiti, se istituiti dall'Amministrazione Comunale e, se necessario, con l'ausilio della

competente ASL, sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate se disposti dall'Autorità Giudiziaria o dalle forze di polizia che hanno rinvenuto il cadavere;
- d) l'esumazione e/o estumulazione straordinaria della salma se disposti dall'Autorità Giudiziaria;
- e) la deposizione delle ossa in ossario comune, se disposta dall'Ente;
- f) i servizi cimiteriali, meglio definiti al precedente articolo n.5;
- f) l'inumazione in campo comune nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari; Lo stato di indigenza o di bisogno é accertato dal Responsabile dei Servizi Sociali, se del caso avvalendosi dell'Ufficio di Polizia municipale, relativamente alle condizioni socio-economiche del nucleo familiare del defunto.
- g) Il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o enti e istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art.24.

Tutti i servizi non contemplati nel comma 2 sono da intendersi a pagamento.

Art. 7 - Atti a disposizione del pubblico

Sono conservati nell'ufficio comunale e nel Cimitero, per la visura e consultazione da parte dei cittadini:

- a) l'orario di apertura e chiusura del Cimitero Comunale;
- b) copia del presente Regolamento;
- c) l'elenco annuale dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco annuale dei tombini individuali soggetti ad estumulazione ordinaria nel corso dell'anno;
- e) ogni altro atto e documento la cui conoscenza sia consentita dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. o dal d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ii..
- f) una copia del registro sarà depositata c/o l'Ufficio Comunale di competenza dei servizi Cimiteriali, rimanendo l'altro nel servizio di custodia presso il Cimitero, a norma dell'art. 53, 2 comma, del DPR 285/1990.

CAPO II

DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 8 – Dichiarazione di morte

Di ogni decesso che avviene nell'ambito del territorio comunale deve essere fatta dichiarazione o dato avviso all'Ufficiale di Stato Civile, entro 24 ore dal decesso da parte dei familiari o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso.

Per la dichiarazione o avviso di morte si rimanda all'art. 72 del Regolamento di Stato Civile approvato con D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e alla vigente normativa in materia.

L'atto di morte deve enunciare, oltre ai dati anagrafici del defunto, la data, l'ora ed il luogo del decesso, quando si tratta di straniero, la cittadinanza; il nome ed il cognome del coniuge ancora in vita, se il defunto era congiunto in matrimonio, o del predefunto coniuge, se era vedovo; il nome e cognome, la professione e la residenza dei dichiaranti.

Se la morte avviene fuori dall'abitazione del defunto, la dichiarazione può anche essere fatta da due persone che ne sono informate.

In caso di morte in ospedale, collegio, istituto, ecc., il direttore, o chi ne è delegato, deve trasmettere avviso di morte, nel termine fissato nel comma 1, all'Ufficio dello Stato Civile.

Art. 9 – Denuncia della causa di morte

Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari e di chi per essi contenute nel titolo VII del *regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238*, sull'ordinamento dello stato civile, i medici debbono, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

Per le salme di persone morte di malattie infettive – diffuse o sospette tali, comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione immediatamente alla Asl di appartenenza del Comune dove è avvenuto il decesso.

Se dalla denuncia risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il servizio competente dell'ASL dispone circa il trattamento, il trasporto, la destinazione, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'Asl allo scopo di evitare la contaminazione ambientale – art.18 comma 3, del D.P.R. 285/1990.

Nel caso di morte senza assistenza medica il medico necroscopo provvede anche alla denuncia della causa presunta seguendo le prescrizioni specificate nel Decreto del Ministero della Sanità n.582 del 22/9/1994.

L'obbligo della denuncia della causa di morte è esteso anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico, osservando quanto prescritto dagli artt.39 e 45 del D.P.R. N°285/1990.

La denuncia delle cause di morte, di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda approvata dal Ministero della Sanità d'intesa con l'ISTAT.

Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro 30 giorni, dal Comune ove è avvenuto il decesso, alla A.S.L. competente per territorio. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una A.S.L. diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte alla A.s.l. di residenza.

Spetta alle AASSLL l'istituzione e l'aggiornamento di un registro, distinto per ogni Comune incluso nei loro rispettivi territori, contenente l'elenco dei deceduti e della relativa causa di morte.

Art. 10 – Accertamenti necroscopici

Salvo il caso in cui la morte sia accertata da sanitario designato dall'Autorità Giudiziaria, il medico necroscopo provvede alla visita di controllo da effettuarsi non prima di 15 ore dal decesso e non dopo le 30 ore, tranne i casi di riduzione o protrazione di cui al successivo art.12, all'accertamento della morte ai fini del rilascio dell'autorizzazione, al seppellimento da parte dell'Ufficiale di Stato Civile e adotta eventuali provvedimenti urgenti in ordine alla sanità ed all'igiene pubblica.

In esito alla visita il medico necroscopo compila l'apposito certificato che resta allegato al registro degli atti di morte.

Le funzioni di medico necroscopo, di cui all'art. 74 DPR 3.11.2000 N. 396, sull'ordinamento dello Stato Civile, sono esercitate da un medico della Azienda Sanitaria Locale competente che lo ha nominato ed a questa riferisce sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del Codice Penale.

Le funzioni di medico necroscopo, per i decessi in istituti ospedalieri, sono svolte dal Direttore Sanitario o da medico da questi delegato. All'Ufficiale di Stato Civile vengono trasmessi sia la scheda sulla causa di morte che il certificato necroscopico.

I medici necroscopi dipendono, per tale attività, dal Dirigente Sanitario dell'A.S.L. che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio.

Art. 11 – Referto e rapporto all'Autorità Giudiziaria

I sanitari che nell'espletamento dei compiti di cui agli articoli precedenti, come anche in esito a riscontro diagnostico o autopsia, rilevino indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, devono fare immediato referto all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 361 del Codice Penale e dell'art. 331 del Codice di Procedura Penale. In tali casi, a questa Autorità, spetta il rilascio del nulla-osta al seppellimento.

Il Dirigente competente, rilevati gli indizi di cui al primo comma attraverso la scheda del medico curante o attraverso il certificato necroscopico, ne darà immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'A.S.L. competente per territorio.

Art. 12 - Rinvenimenti di parti di cadavere, di resti mortali e ossa umane

Chiunque rinviene parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informare immediatamente il Comune che, a sua volta, darà tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'ASL competente per territorio.

Inoltre, salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'A.S.L. provvederà per l'esame di quanto rinvenuto da parte del medico necroscopo comunicando i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco e all'Autorità Giudiziaria, alla quale spetta il rilascio del nulla osta per il seppellimento.

CAPO III OSSERVAZIONE DEI CADAVERI E AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

Art. 13 – Periodo di osservazione

Fino a ventiquattro ore dal momento della morte nessun cadavere può essere chiuso in feretro o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, imbalsamazioni, conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato.

Detto termine può essere ridotto nei casi di morte per decapitazione o di maciullamento o salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di idonei apparecchi tanatoscopici, secondo quanto previsto dall'art. 8 del DPR 285/1990;

Nei casi di malattia infettiva diffusiva o di iniziata putrefazione ed infine quando ricorrano ragioni speciali, il Sindaco, su proposta del Dirigente del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica

dell'A.S.L., può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

È invece da protrarre il periodo di osservazione fino a 48 ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art.8 del DPR 285/1990.

Art. 14 – Cautele nel periodo di osservazione

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari se a domicilio, da parte del personale addetto se in locali di osservazione di cui all'art. seguente, anche con impiego, all'occorrenza, di idonei mezzi elettromeccanici rilevabili con opportuni ed idonei mezzi di avviso.

Per i deceduti a seguito di malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il servizio competente dell'A.S.L. prescrive le speciali misure cautelative necessarie da adottare.

Art. 15 - Deposito di osservazione

Il Comune dispone di un locale (Camera Mortuaria) atto a ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto, per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento, le salme di persone:

- a) Morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) Morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) Ignoto, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;

Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita

L'ammissione nei depositi di osservazione è autorizzata dal Sindaco, ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

Le salme di persone morte di malattia infettiva, diffusiva o sospetta tale, o quando il cadavere si presenti in stato di avanzata putrefazione, sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale é vietato l'accesso alle persone non autorizzate. Su proposta del Dirigente Sanitario il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone, cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

In ogni caso il personale addetto all'attività funebre è tenuto a utilizzare, indipendentemente dalla causa del decesso, gli adeguati mezzi di protezione per prevenire un eventuale contagio nell'evenienza di contatto con liquidi biologici.

La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale specializzato. La salma deve essere posta in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni vitali.

Art. 16 - Autorizzazione alla sepoltura

L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 141 del R.D. 9 luglio 1939, n.1238 sull'Ordinamento dello Stato Civile, dall'Ufficiale dello Stato Civile. Essa è successiva al rilascio del nulla osta da parte dell'Autorità Giudiziaria nei casi di cui agli art. 11 e 12.

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del Regio Decreto 9/7/1939 n.1238 sull'Ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'A.S.L.

A richiesta dei genitori nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Qualora sia data sepoltura ad un cadavere senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica a norma dell'art. 142 dell'Ordinamento dello Stato Civile.

Art. 17 – Riscontro diagnostico

Il riscontro diagnostico è effettuato sui cadaveri di cui all'art. 37 del D.P.R. 285/90 e deve essere eseguito secondo le prescrizioni dello stesso articolo e di quelle degli artt. 38 e 39 del medesimo decreto.

I risultati dei riscontri diagnostici devono essere comunicati al Sindaco dal Direttore Sanitario dell'ospedale o della casa di cura, per l'eventuale rettifica della scheda di morte di cui al precedente art. 9, con le modalità di cui all'art.1 comma 7 del D.P.R. 285/90.

Quando risulta che la causa di morte è stata una malattia infettiva - diffusiva, la prescritta comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con *regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265*, e successive modifiche.

Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Ente per il quale viene effettuato.

Art. 18 - Rilascio cadaveri, ossa, pezzi anatomici

Per il rilascio, a scopo di studio, di cadaveri, ossa, pezzi anatomici ivi compresi prodotti fetali, si osservano gli artt. 40, 41, 42, 43 del D.P.R. 285/90.

Art. 19 – Prelievi per trapianti terapeutici

Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto è disciplinato dalla Legge 2/12/1975, n.644, dal D.P.R. 16/6/1977 n. 409, dal DPR 9/11/1994 n. 694 e successive modificazioni o integrazioni.

Art. 20 – Autopsie e trattamenti conservativi

Le autopsie e i trattamenti conservativi dei cadaveri vengono svolti a norma degli artt. 45,46, 47 e 48 del D.P.R. 285/90.

I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale o delle unità sanitarie locali interessate per la eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art.1. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.

Quando risulta che la causa di morte è stata una malattia infettiva - diffusiva, la prescritta comunicazione deve essere fatta d'urgenza secondo quanto prescritto al comma 3° dell'art.45 del D.P.R. 285/90.

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 285/90.

CAPO IV FERETRI

Art. 21 - Deposizione della salma nel feretro

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 23.

In ciascun feretro si può racchiudere una sola salma; Madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

Se la morte é dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nel feretro con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene e Sanità Pubblica della Azienda Sanitaria Locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. N°285/1990 ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.

Art. 22–Autorizzazione, verifica e chiusura feretri

La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato.

Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della Azienda Sanitaria Locale o il personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui al successivo art. 23. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Sia la cassa in legno che quella di metallo deve portare impresso ben visibile, sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta produttrice.

Art. 23 – Struttura, qualità dei feretri e trasporto

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) Per inumazione: Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno dolce, con caratteristiche di scarsa durabilità, preferibilmente di abete o di pioppo, pino, larice ecc.; lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 2 cm, e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della

cassa di legno.

L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a centimetri 2.

Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 centimetri.

Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

È vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune, per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, o estumulate, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

b) Per tumulazione: le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dall'art. 77, 30 e 31 del D.P.R. 285/1990. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 285/1990, per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da Comune a Comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio;

La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo;

Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm se di zinco, a 1,5 mm se di piombo.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

Per il trasporto da un comune ad un altro comune che disti più di 100 chilometri, salvo il caso previsto dall'art. 25 del DPR. 285/90 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.

Per i morti di malattie infettive-diffusive di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, l'autorizzazione al trasporto può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dagli articoli 30 e 31 del D.P.R. 285/1990 seguendo le prescrizioni degli articoli 18 e 32 del medesimo D.P.R.

c) Per cremazione: le salme destinate alla cremazione devono essere chiuse in cassa di legno dolce, con caratteristiche di scarsa durabilità, preferibilmente di abete o di pioppo, pino, larice ecc.; lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 2 cm;

Non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

Il trasporto di un cadavere da comune a comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti

ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del sindaco del comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal comune è autorizzato dal sindaco.

Il decreto di autorizzazione è comunicato al sindaco del comune in cui deve avvenire il seppellimento.

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero

Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai sindaci di questi comuni;

Per i morti di malattie infettive-diffusive di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, l'autorizzazione al trasporto può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dagli articoli 30 e 31 del D.P.R. 285/1990 seguendo le prescrizioni degli articoli 18 e 32 del medesimo D.P.R.

Le presenti disposizioni si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dagli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/1990 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco pubblicato dal Ministero della sanità.

Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura dello stesso cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL competente, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco.

Qualora la salma provenga da altro Comune deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, mediante verifica dell'integrità del sigillo e conformità alla certificazione rilasciata dal personale delegato dall'Azienda Sanitaria Locale del luogo di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

Tutti i feretri, sia in legno che in metallo, devono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

È consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Salute, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art.24 - Fornitura gratuita di feretri

Il Comune, nella misura e con le modalità stabilite con delibera di Giunta Comunale, fornisce gratuitamente il trasporto, la cassa e l'inumazione/tumulazione di salme di persone indigenti o bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

Lo stato di indigenza o di bisogno è accertato dal Responsabile dei Servizi Sociali, se del caso avvalendosi dell'Ufficio di Polizia municipale, relativamente alle condizioni socio-economiche del nucleo familiare del defunto.

Art.25 - Piastrina di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica recante, impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte (art.77 comma 2 del D.P.R. N° 285/1990).

Per la salma di persona sconosciuta la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi)

riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel Cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

Art. 26 - Trasporti funebri e trasporti a carico del Comune

Sono da ritenere a carico del Comune, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 285/1990, i seguenti trasporti funebri:

- a) nati morti, feti, parti anatomiche riconoscibili e resti mortali, qualora non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali;
- b) salme provenienti da abitazioni inadatte e destinate agli appositi locali per completarvi il periodo obbligatorio di osservazione su segnalazione della competente A.S.L.;
- c) recupero e trasporto delle persone morte per qualsiasi causa in luogo pubblico o nelle pubbliche vie al locale di osservazione, su segnalazione dell'Autorità giudiziaria;
- d) qualsiasi altro trasporto su indicazione dell'Autorità giudiziaria o del servizio sanitario;
- e) in caso di indigenza o qualora particolari circostanze sociali o culturali lo giustifichino, su provvedimento motivato dell'ufficio servizi sociali del Comune, potranno essere disposti trasporti funebri con annessa fornitura di feretro ed il necessario per lo svolgimento del servizio funebre completo e decoroso.

Le relative spese sono poste a carico del bilancio comunale e liquidate dal responsabile dei servizi cimiteriali.

CAPO V TRASPORTI FUNEBRI

Art.27 - Trasporti funebri

Nel territorio del Comune di Avetrana l'attività funebre, ai sensi dell'art 8 del R.R. n. 8/2015, può essere esercitata da imprese pubbliche e/o private previo rilascio della autorizzazione dal Comune ove ha sede legale l'impresa. A detta impresa è vietata qualsiasi altra attività che possa configurare conflitto di interesse, quale la contestuale gestione dell'impresa funebre e del trasporto infermi e feriti. L'attività funebre comprende congiuntamente:

- a. la vendita di casse ed altri articoli funebri secondo la normativa vigente;
- b. l'autorizzazione al disbrigo di pratiche amministrative inerenti il funerale, su mandato degli aventi diritto;
- c. l'autorizzazione al trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di resti mortali.

La vigilanza sui trasporti funebri spetta al Comune, alla ASL Competente e alle Forze dell'Ordine

Art. 28 – Modalità e del trasporto

Il sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito (art.22 D.P.R. n°285/1990).

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto fino alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta, per il tempo strettamente necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco nel cui Comune è avvenuto il decesso (art.24, comma 3°, del D.P.R. N.285/1990). Qualora per speciali onoranze sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi, il decreto di autorizzazione dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei Vigili del Fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso é vietato fermare, disturbare ed interrompere in

qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, l'Ufficio di Polizia Municipale prenderà gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Il Dirigente del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL vigila e controlla sul servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e propone a quest'ultimo i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

I trasporti funebri sono effettuati in conformità dell'apposita ordinanza di competenza del Sindaco.

I mezzi per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

Art. 29 – Norme generali per i trasporti

In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 23.

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal comune è autorizzato dal sindaco.

Il decreto di autorizzazione è comunicato al sindaco del comune in cui deve avvenire il seppellimento

Il feretro é preso in consegna dall'incaricato del trasporto, individuato secondo le indicazioni del punto 5.4 della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24/6/1993, accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto ed al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile comunale dei servizi cimiteriali o comunque denominato in base all'organizzazione dell'Ente.

Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Art. 30 – Riti religiosi

I sacerdoti della Chiesa Cattolica ed i ministri degli altri culti di cui all'art. 8 della Costituzione Italiana, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

La salma può sostare in chiesa solo per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa delle esequie.

Art. 31 - Trasferimento di salme senza funerale

Il trasporto di cadavere nei locali di osservazione, per il periodo prescritto, o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui all'art. 20 del D.P.R. 285/1990 e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

Se la salma non é nella propria abitazione ma presso ospedale, istituto, albergo, o altro luogo del Comune, il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'ASL, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio od assimilati ed i trasporti al cimitero dei nati morti sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al comma 1 e nel rispetto degli articoli del D.P.R. 285/90 che disciplinano i trasporti di cadavere.

I trasporti di ossa umane e altri resti mortali, nonché di parti anatomiche riconoscibili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 26, 28, 29 e 30, non sono soggetti alle misure precauzionali

igieniche stabilite dagli articoli 21 e 23.

Art. 32 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Quando, per misure igieniche, sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 13 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che da questa non vengano vietate nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 33 – Requisiti dei carri funebri

Ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 285/1990, i carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada devono essere internamente rivestiti in lamiera metallica o in altro materiale facilmente lavabile e disinfettabile; detti carri possono essere posti in servizio da parte del comune o dai privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dall'Unità Sanitaria Locale, competente per territorio, che ne deve controllare almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione. Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere esibito a richiesta degli organi di vigilanza.

Ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 285/1985, le rimesse dei carri devono essere individuate con provvedimento del Sindaco, in osservanza alle

norme del Regolamento locale. Esse devono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione dei carri stessi. Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'Autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendio, l'idoneità dei locali a rimessa dei carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dal Responsabile dell'Unità Operativa del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. di competenza.

Art. 34 – Trasporto da e per altri Comuni per seppellimento o cremazione

Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco previo nulla osta del Dirigente del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale, con decreto di autorizzazione a seguito di domanda degli interessati.

La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato civile o, in alternativa, dall'autorizzazione alla cremazione; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

Sui feretri destinati ad altro Comune, alla partenza, a garanzia della integrità del feretro e del suo contenuto, verrà apposto un sigillo di ceralacca.

Di dette operazioni è redatto apposito verbale di chiusura e consegna del feretro, o in caso di traslazione successiva alla prima, dei resti mortali o delle ceneri, quale parte integrante della documentazione necessaria per il trasporto.

Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento;

Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai sindaci di questi comuni,

Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla

sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 10/09/90 n.°285, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.

Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25, comma 1° e 2° del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con un unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 35 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero

Il trasporto di salme nell'ambito dello stesso Comune, ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto di autorizzazione a seguito di domanda degli interessati.

Il trasporto di cadavere in caso di decesso sulla pubblica via o per accidente in luoghi diversi o privati è autorizzato dall'Autorità competente la quale ne dispone il trasporto rilasciando copia dell'autorizzazione all'incaricato del trasporto e una al Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso, così come previsto dall'art. 5 della Circolare del Ministero della Sanità n° 24/93.

Art. 36 - Trasporti all'estero o dall'estero

I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con regio decreto 10 luglio 1937, n. 1379, sono soggetti alla osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.

Tale passaporto è rilasciato per le salme da estradare dal territorio nazionale dal prefetto e per le salme da introdurre nel territorio nazionale è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.

Nei casi previsti dal presente articolo il prefetto agisce in qualità di autorità delegata dal Ministero della sanità.

Per l'introduzione nel Paese di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata:

- a) di un certificato della competente autorità sanitaria locale, dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui all'art. 30;
- b) degli altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.

L'autorità consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti, ovvero inoltra telegraficamente la richiesta, e contemporaneamente trasmette i documenti, tramite il Ministero degli affari esteri, al prefetto della provincia, dove la salma è diretta, che concede autorizzazione informandone la stessa autorità consolare, tramite il Ministero degli affari esteri, e il prefetto della provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.

In entrambi i casi, per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da comune a comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio secondo quanto prescritto dall'art. 30 del D.P.R. 285/90. Per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del D.P.R. 285/1990. Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da comune a comune nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.

Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.

Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 37 - Trasporto di ceneri e resti

Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne, sigillate con ceramica, piombo o altro analogo sistema, recanti all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 38- Rimessa e sosta delle auto funebri di passaggio

Le rimesse delle auto funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, in osservanza delle norme dei regolamenti locali e devono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e disinfezione dei carri stessi.

L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale, salvo la competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendio.

Le auto funebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta, devono valersi della rimessa comunale o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria.

TITOLO II CAPO I CIMITERO COMUNALE

Art. 39 – Disposizioni generali. Vigilanza. Custodia.

È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal Cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, come modificato dal D.P.C.M. 26/05/00 e dal D. Lgs. 112/98 e ss.mm.ii.

L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco che le espleta mediante il personale comunale incaricato o tramite ditta specializzata.

Il Comune provvede alla manutenzione del cimitero, alla custodia e agli altri servizi cimiteriali con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime.

Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, comprensive delle necessarie opere murarie, sono riservate esclusivamente al personale addetto al cimitero o a ditte autorizzate dal Comune.

Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 40 - Reparti speciali

All'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento dei cadaveri ed alla conservazione di resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico.

In via eccezionale altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Art. 41 – Camera mortuaria

Il cimitero dispone di una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.

La sala mortuaria dovrà sempre essere mantenuta in condizioni decorose dal personale addetto al cimitero.

Potrà essere utilizzata anche per la sosta momentanea di cadaveri di persone decedute, in maniera incidentale e/o violenta, all'interno del territorio comunale e non ivi residenti, in attesa di autopsia o di eventuali altri tipi di indagine.

CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI PIANO PARTICOLAREGGIATO DI UTILIZZAZIONE CIMITERIALE

Art. 42 - Disposizioni generali

Il Piano Regolatore Cimiteriale prevede e/o deve prevedere aree necessarie a campi comuni per le destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, nel cimitero sono previste aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche tipologiche e di struttura in conformità a quanto disposto dagli art. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 43 – Spazi cimiteriali

Le aree e gli spazi del Cimitero Comunale nella disponibilità del demanio cimiteriale sono quelle individuate nel Piano regolatore Cimiteriale e successive varianti, così destinate:

- a) campi di inumazione comune previste e/o da prevedere;
- b) aree per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale (tombini o tombe) e/o edicole funerarie bifamiliari, così come previste e/o da prevedere dalle tipologie edilizie di cui al Piano regolatore Cimiteriale;
- c) cappelle di famiglia (gentilizie) con relative cellette ossario, così come previsto dalle tipologie edilizie di cui al Piano regolatore Cimiteriale;
- d) loculari di costruzione comunale così come previsto dal Piano Regolatore Cimiteriale;
- e) ossari comunali;
- f) spazio e/o manufatti adibiti a riti religiosi;
- g) Camera mortuaria e sala autoptica;
- h) locali per il personale addetto al cimitero (magazzini, uffici, servizi igienici ecc.);

La delimitazione degli spazi e delle sepolture risultano riportate nella planimetria del Piano regolatore Cimiteriale di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, la localizzazione e le dimensioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale (tombini o tombe) e/o edicole funerarie bifamiliari.

CAPO III INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Art. 44 – Inumazioni

Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- a) sono comuni le sepolture assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata; la durata delle stesse è di 10 (dieci) anni a partire dal giorno del seppellimento.
- b) sono private le sepolture effettuate in aree in concessione.

Per le sepolture di arti anatomici le fosse devono essere scavate a distanza l'una dall'altra di almeno mt. 0,50 e ad una profondità dal piano di campagna di mt. 2,00. La durata della sepoltura di arti anatomici è di anni 10 dal giorno del seppellimento.

Art. 45 – Campi di inumazione

I campi destinati all'inumazione devono rispettare le norme di cui agli articoli 68 e 69 del D.P.R. 285/1990.

Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in una cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 46 – Fosse per l'inumazione

Ciascuna fossa per l'inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato depresso il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Le fosse per inumazione dei cadaveri di persone di oltre 10 anni d'età devono avere una profondità non inferiore ai 2 (due) metri. Nella parte più profonda devono avere lunghezza di 2,20 metri e larghezza di 0,80 metri e devono distare una dall'altra almeno 0,50 metri da ogni lato.

Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore ai 10 anni devono avere una profondità non inferiore ai 2 (due) metri. Nella parte più profonda devono avere lunghezza di 1,50 metri ed una larghezza di 0,50 metri e devono distare l'una dall'altra di almeno 0,50 da ogni lato.

I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di 0,50 metri che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Art. 47 – Feretri destinati all'inumazione

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse in metallo o di altro materiale non biodegradabile.

Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune, per quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 2 cm.

Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte, con collante di sicura e duratura presa.

Il fondo sarà congiunto a queste tavole laterali mediante chiodi disposti di 20 in 20 cm assicurato con mastice idoneo.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.

È vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Art. 48 – Cippi

Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, da un cippo o croce, costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Sul cippo verrà applicata a cura e a carico interamente dei richiedenti o loro aventi diritto una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

I privati possono installare, in sostituzione del cippo, croci, lapidi, lampade, fregi, ritratti o altri manufatti, previa autorizzazione concessa dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

L'installazione delle lapidi e dei copri tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi diritto.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

Art. 49 – Tumulazioni

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune, dai concessionari di aree, laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al presente regolamento.

Nella tumulazione, ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo separati.

È consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo sia o meno presente un feretro secondo quanto disciplinato dalla Circolare del Ministero della Sanità n.24 del 24/06/1993.

Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione dovrà avere loculi di dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, non inferiori alle seguenti:

-lunghezza: m. 2,25;

-altezza: m. 0,70;

-larghezza: m. 0,75.

A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Per gli ossarietti individuali l'ingombro minimo interno non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di mt. 0,70, di larghezza di mt. 0,30 e di altezza di mt. 0,30.

Per le nicchie cinerarie individuali dette misure non potranno essere inferiori rispettivamente mt. 0,50, mt. 0,30 e mt. 0,30.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Il numero massimo di loculi, nelle Cappelle gentilizie, nonché nelle edicole funerarie bifamiliari è stabilito secondo le tipologie edilizie di cui al piano regolatore Cimiteriale e successive varianti;

Per quanto riguarda i tombini/tumuli individuali, nello stesso può essere collocato un solo feretro.

Art. 50 – Sistema di tumulazione

Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.

I loculi possono essere a più piani sovrapposti.

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli articoli 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285.

Lo spessore delle pareti dei loculi deve essere di almeno 40 cm., tranne che non si impieghino lastre di pietra naturale e compatta, unite con malta di cemento oppure costruzioni in compatta, unite con malta di cemento oppure costruzioni in cemento armato.

In questi ultimi casi tanto le solette che i tramezzi devono avere lo spessore non inferiore a 10 cm e devono essere adottati i sistemi necessari per rendere la struttura impermeabile a liquidi e gas.

E' permessa la costruzione dei colombari con loculi prefabbricati, ma dette celle dovranno essere realizzate in un unico getto di cemento armato di spessore non inferiore a 5 cm; il getto dovrà essere vibrato e dovrà risultare impermeabile a liquidi e gas. L'unione fra gli elementi scatolari delle celle o loculi dovrà essere costituita da una armatura verticale ed orizzontale annegata in un getto di calcestruzzo non inferiore a 5 cm.

Il piano di appoggio dei feretri dovrà essere inclinato verso l'interno in modo da evitare l'eventuale uscita di liquidi.

La chiusura del tumulo deve essere realizzata con mattoni pieni o pietra naturale di spessore non inferiore a 15 cm, sempre intonacati esternamente.

È consentita anche la chiusura con elemento di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

Art. 51 - Deposito provvisorio

A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo, nel limite dei loculi liberi a disposizione del Comune, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- c) La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile dei Servizi cimiteriali o comunque denominato dall'Ente, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché **sia inferiore ad un anno**, rinnovabile eccezionalmente fino ad un totale **di due anni** previa richiesta della famiglia del defunto o di coloro che la rappresentano. Il canone di utilizzo é calcolato in annualità, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni dell'anno sono computate come anno intero.

Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Servizio di polizia Mortuaria, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

Le spese per le operazioni di estumulazione e sistemazione definitiva sono a carico del familiare.

È consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 52 – Esumazioni ordinarie

Le esumazioni ordinarie si eseguono **dopo un decennio dalla inumazione**. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.

Nel caso di non completa scheletrizzazione della salma esumata il resto mortale potrà:

- a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;
- b) essere trasferito in altra fossa in contenitori di materiale biodegradabile;
- c) essere avviato previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate nella circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10.

Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.

Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se, di norma, è preferibile escludere i mesi di Giugno, Luglio e Agosto.

Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco.

E' compito del necroforo incaricato dal Responsabile dei Servizi di Polizia Mortuaria, stabilire se un cadavere sia o meno mineralizzato al momento dell'esumazione.

Il personale addetto al servizio avrà in dotazione dal Comune tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento dei servizi cimiteriali, nonché tute, guanti, stivali di gomma, maschera antigas, comuni medicinali ed una adeguata scorta di disinfettanti e disinfestanti. Il necroforo seppellitore durante le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione dovrà indossare il vestiario di cui sopra.

Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvergono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comunale, sempre che coloro i quali vi abbiano interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in sepolture private. I resti, in tal caso, dovranno essere raccolte in una cassetta di zinco con le caratteristiche di cui all'art. 36 del D.P.R. 285/1990.

Art. 53 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

È compito del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria autorizzare e registrare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune, anche avvalendosi di sistemi informatici. In quest'ultimo caso i registri, previsti dall'art.52 del D.P.R. 285/90, devono essere stampati su supporto cartaceo vidimato dal Dirigente dei Servizi Cimiteriali.

Annualmente il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria curerà la stesura di tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Per la conservazione dei resti ossei, gli interessati dovranno presentare specifica richiesta entro un termine comunque antecedente alle operazioni prestabilite di cui al comma 3.

Art. 54 - Esumazione straordinaria

Le salme possono essere esumate prima del termine ordinario di scadenza, per ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

Le esumazioni straordinarie devono essere eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della Asl o di personale da lui delegato e del custode del cimitero (art. 83, comma 3, del D.P.R. N°285/1990).

Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.

Quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva - diffusa, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei mesi da ottobre ad aprile, così come stabilito dall'art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Sono fatte salve le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria che si eseguono in qualunque periodo dell'anno.

Art. 55 – Estumulazioni

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie (art. 86, 87, 88, 89 del D.P.R. N°285/1990):

Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a) A richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 20 anni, ove si voglia tumulare il cadavere in altra sepoltura;
- b) Su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo **non inferiore ai 20 anni**

I feretri sono estumulati secondo la programmazione stabilita dall'ufficio competente. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria cura la stesura dello scadenzario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale del cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali o eventuali ditte convenzionate con questo Ente per la gestione dei servizi Cimiteriali;

I resti mortali individuati secondo quanto previsto dal successivo art. 56, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comunale.

Se il cadavere estumulato non é in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso é avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione é fissato in relazione ai luoghi di sepoltura con ordinanza del Sindaco.

A richiesta degli interessati, all'atto di estumulazione per decorso dei termini massimi di rinnovo, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro per ulteriori 10 anni.

Tutte le operazioni di estumulazione sono svolte dal personale comunale, o comunque autorizzato, ivi comprese le necessarie opere murarie.

E' vietato eseguire sulle salme operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione. Il personale addetto alla custodia del Cimitero é tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale (art. 87 del D.P.R. N°285/1990).

Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette di zinco.

Art. 56 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

Le esumazioni e le estumulazioni, sia ordinarie che straordinarie, sono eseguite a seguito di richiesta formale degli eredi e subordinate al pagamento della somma indicata in tariffa. Tali operazioni sono gratuite nel caso di cadavere di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. Lo stato di indigenza o di bisogno é accertato dal Responsabile dei Servizi Sociali, se del caso avvalendosi dell'Ufficio di Polizia municipale, relativamente alle condizioni socio-economiche del nucleo familiare del defunto

Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione é subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

Le esumazioni o estumulazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria o per indagini nell'interesse della giustizia, sono a carico del Comune;

Le esumazioni o estumulazioni straordinarie per interesse del concessionario, nonché quelle

ordinarie per scadenza della concessione, sono a carico del concessionario o loro aventi causa;

Art. 57 – Estumulazione prima della scadenza del periodo di concessione

Il Responsabile dei Servizi cimiteriali, previa domanda degli aventi diritto e pagamento delle relative tariffe, può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede, a condizione che, aperto il tumulo, il Dirigente del Servizio di Igiene e Sanità pubblica della Asl o di personale da lui delegato, constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarati che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Qualora non vi sia la perfetta tenuta del feretro, la predetta autorità sanitaria può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del Regolamento di polizia mortuaria di cui al D.P.R. 285/1990.

Art. 58 – Precauzioni durante le operazioni di esumazione ed estumulazione

Per eseguire una esumazione od estumulazione dovrà tenersi conto del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato, onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.

La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà essere disinfettata con l'acqua di calce e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa aver avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi anche per la disinfezione del carrello da trasporto e di ogni attrezzo o materiale usato durante le operazioni.

Art. 59 - Oggetti da recuperare

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne preventivo avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di Polizia Mortuaria.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dei Servizi cimiteriali o comunque denominato dall'Ente che provvederà ad informare gli aventi diritto.

Gli oggetti rinvenuti saranno tenuti a disposizione degli stessi per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Per il personale incaricato delle esumazioni costituisce grave mancanza, perseguibile anche penalmente, l'appropriazione di qualsiasi oggetto rinvenuto.

Art. 60 - Disponibilità dei materiali

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni e/o estumulazioni alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione e/o estumulazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché, i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione e/o

estumulazione ordinaria, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché, i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo

CAPO V CREMAZIONE

Art. 61 – Cremazione

Si dà atto che il Comune di Avetrana non dispone di un impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione si avvale dell'impianto più vicino.

Le spese relative sono totalmente a carico del richiedente del servizio

Art. 62 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

Ai sensi della Legge 30 marzo 2001 n. 130 (Disposizione in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) l'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;

L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

- 1) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- 2) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
- 3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;
- 4) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;

Art. 63 - Urne cinerarie e dispersione delle ceneri

Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria, che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente ed infrangibile.

Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

A richiesta degli interessati e in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata, o in cinerario e/o ossario comune.

Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad Associazioni per la cremazione di cui all'art. 79, comma 3° del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Spetta al Comune, specificamente alla Giunta comunale, l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.

E' consentita la dispersione delle ceneri, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private;

La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro;

La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

La dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti;

La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui al punto 2) dell'art. 62 precedente, cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune;

Fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari;

Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria;

L'ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui al punto 3) dell'art. 62 precedente, o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni;

E' obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di dieci anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, per eventuali indagini per causa di giustizia;

CAPO VI DISPOSIZIONI CIMITERIALI

Art. 64 – Orario

Il Cimitero è aperto al pubblico secondo il seguente orario:

a) 1 OTTOBRE – 31 MARZO: _

mattina: dalle ore 8,00 alle ore 12,00 pomeriggio: dalle ore 15,00 alle ore 17,00

b) 1 APRILE – 30 SETTEMBRE

mattina: dalle ore 8,00 alle ore 12,00 pomeriggio: dalle ore 16,30 alle ore 18,30

Il predetto orario e calendario potrà essere variato, secondo le necessità, con disposizione del Responsabile dei Servizi cimiteriali, previamente sentito e informato il Sindaco.

L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile dei Servizi cimiteriali o comunque denominato dall'Ente, da rilasciarsi per comprovati ed eccezionali motivi.

L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Il custode prima di effettuare la chiusura dei cancelli verifica l'assenza di visitatori nel cimitero.

Art. 65 - Disciplina dell'ingresso

Nel cimitero, di norma, si può entrare solo a piedi.

Nel cimitero è vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salve le persone non vedenti;
- b) alle persone in stato di ubriachezza o vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti;

Il Responsabile dei Servizi cimiteriali o comunque denominato dall'Ente può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli per diversamente abili, esclusivamente a persone incapaci di deambulare.

Art. 66 - Divieti speciali

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o veicoli non autorizzati, salvo quanto disposto al 3° comma del precedente articolo;
- c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- d) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi contenitori;
- e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- f) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire volantini pubblicitari;
- h) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei Servizi cimiteriali. Per cortei e operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- l) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- m) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dei Servizi cimiteriali o comunque denominato dall'Ente;
- n) qualsiasi attività commerciale.

I divieti predetti si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

Chiunque tenga, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunci discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, se del caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 67 - Riti funebri

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dei Servizi di Polizia Mortuaria.

Art. 68 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture

Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, copritomba secondo le forme, le misure, i colori ed i materiali autorizzati dal Comune.

Ogni epigrafe deve, di norma, contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

Sono vietate decorazioni facilmente deperibili.

Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Art. 69 - Fiori e piante ornamentali

Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile dei Servizi cimiteriali o comunque denominato dall'Ente li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

Art. 70 - Materiali ornamentali

Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ecc. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale sono state collocate.

Il Responsabile dei Servizi di Polizia Mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Art. 71 - Obblighi e divieti per il personale del cimitero

Il personale del cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.

Il personale del cimitero è tenuto altresì:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico, per quanto possibile, le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al personale suddetto è vietato:

- a) gestire o eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativo di ditte che svolgano attività inerenti al cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;

- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terze cose rinvenute o recuperate nel cimitero;

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

TITOLO III CONCESSIONI CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 71 bis - Principi generali

Il rapporto di concessione cimiteriale, oltre alla disciplina speciale prevista dal presente regolamento di polizia cimiteriale, è pienamente sottoposto alla disciplina contenuta nell'articolo 92, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il quale, a sua volta, riprende, sostanzialmente, i principi cardine della regolamentazione contenuta nell'articolo 93, comma 4, del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, in vigore dal 10 febbraio 1976, tra cui è ricompresa anche la disposizione sulla "*nullità degli atti di cessione totale o parziale del diritto di uso dei sepolcri*".

È fatto divieto di cessione fra privati dei manufatti funebri, a pena di decadenza dalla concessione, atteso che, ai sensi degli artt. 823 e 824 c.c., il cimitero è un bene demaniale e la concessione di sepoltura privata costituisce una concessione amministrativa di bene demaniale con diritto d'uso non alienabile.

Nel corso del rapporto concessorio relativo al c.d. *ius sepulchri* si devono rispettare tutte le norme di legge e di regolamento emanate per la disciplina dei suoi specifici aspetti, in quanto lo *ius sepulchri* attiene ad una fase di utilizzo del bene che segue lo sfruttamento del suolo mediante edificazione della cappella e che soggiace all'applicazione del regolamento di polizia mortuaria.

Questa disciplina si colloca ad un livello ancora più elevato di quello che contraddistingue l'interesse del concedente e soddisfa superiori interessi pubblici di ordine igienico-sanitario, oltre che edilizio e di ordine pubblico.

Art. 72 Il diritto di sepolcro

Il diritto sul sepolcro sorge con una concessione amministrativa di un'area di terreno o di porzione di edificio in un cimitero pubblico di carattere demaniale (art. 824 c.c.). La concessione, di natura traslativa, crea a sua volta nel privato concessionario un diritto reale (susceptibile di trasmissione per *atti inter vivos o mortis causa*) e perciò opponibile *iure privatorum* agli altri privati, assimilabile al diritto di superficie, che comporta la sussistenza di posizioni di interesse legittimo quando l'amministrazione concedente disponga la revoca o la decadenza della concessione per la tutela dell'ordine e della buona amministrazione.

Lo *ius sepulchri* costituisce il diritto spettante al titolare di concessione cimiteriale ad essere tumulato nel sepolcro, garantendo al concessionario ampi poteri di godimento del bene, fatto salvo l'esercizio dei poteri autoritativi da parte della P.A. concedente.

La titolarità dello *ius sepulchri* quale diritto primario di essere seppelliti o di collocare una salma in una determinata tomba, può derivare o dall'appartenenza a una famiglia (sepolcro familiare), ovvero dalla qualità di erede del fondatore (sepolcro ereditario). Qualora sia stato costituito come sepolcro familiare per essere trasmesso *mortis causa* ai suoi eredi, necessita di un'espressa menzione nel testamento.

In assenza di determinazioni del defunto, la "*electio sepulchri*" può essere esercitata "*iure proprio*" dai congiunti (quelli più prossimi sono il coniuge e i figli). Il diritto alla tumulazione (autonomo e distinto

rispetto al diritto reale sul manufatto funerario o sui materiali che lo compongono), deve presumersi di carattere non ereditario, ma familiare, in difetto di specifica diversa volontà del fondatore, e quindi considerarsi sottratto a possibilità di divisione o trasmissione a terzi non legati *iure sanguinis* al fondatore medesimo.

La cessione di un diritto al sepolcro, tanto nel suo contenuto di diritto primario di sepolcro quanto nel suo contenuto di diritto sul manufatto, va in astratto configurata come voltura di concessione demaniale, sottoposta al requisito di efficacia della autorizzazione del concedente, ovvero del Comune.

L'autorizzazione, a sua volta, si sostanzia in "un nuovo esercizio del potere discrezionale dell'ente concedente di attribuire la concessione a terzi" e, come tale, deve di necessità seguire il regime giuridico vigente nel momento in cui essa deve essere pronunciata: in altri termini, si potrà rilasciare solo se in quel dato momento la concessione è, alla stregua dell'ordinamento, considerata cedibile.

Art. 73 - Sepolture private

Per le sepolture private é concesso, nei limiti previsti dal Piano Regolatore Cimiteriale l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune o di edicole funerarie bifamiliari loculi e/o tombini per sepolture individuali costruite da privati su aree concesse in uso.

I manufatti costruiti dal Comune e le aree per la costruzione di sepolture private possono essere concessi in uso, a cura e spese di privati od enti, per sepolture a sistema di tumulazione individuale e collettività (tombini individuali, edicole funerarie bifamiliari, loculari comunali, ecc.) alle seguenti condizioni:

- a) Alle salme di persone nate e residenti nel territorio del Comune di Avetrana, e alla espressa volontà degli aventi causa;
- b) Alle salme di persone decedute nel territorio del Comune di Avetrana, qualunque sia stata la residenza in vita, e alla espressa volontà degli aventi causa;
- b) Alle salme di persone nate nel Comune di Avetrana e residenti altrove e alla espressa volontà degli aventi causa;
- c) Alle salme delle persone nate altrove, non residenti, decedute fuori dal Comune di Avetrana, ma con diritto di sepoltura in cappella gentilizia privata;

Le concessioni in uso di aree e manufatti costruiti dal Comune riguardano:

- a) sepolture individuali (tombini individuali, , ossarietti, urne cinerarie, ecc.);
- b) sepolture per famiglie e collettività (edicole bifamiliari, e aree per cappelle gentilizie).
- c) sepolture nei loculari comunali

Il rilascio della concessione é subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

L'utilizzo di loculi o di ossarietti destinati all'interno delle arciconfraternite dovrà rispettare le norme dettate da tali associazioni.

Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare preferibilmente:

- a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti-salma realizzati o realizzabili;
- b) la durata;
- c) la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività, il legale rappresentante pro-tempore, i concessionari/e;
- d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- e) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione

della tariffa prevista;

f) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

L'originale dell'atto di concessione deve essere sottoscritto in calce dal/i concessionario/i in segno di piena ed incondizionata accettazione, e deve contenere l'indicazione dei dati necessari al reperimento del concessionario per eventuali comunicazioni.

Art. 74 - Durata delle concessioni

Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

La durata è fissata:

- a) in **99 anni** per le aree e manufatti destinate alle sepolture di famiglia (cappelle gentilizie con ossari, nicchie e cinerari privati);
- b) in **30 anni** per gli ossari, nicchie e cinerari comunali;
- c) in **20 anni** per i manufatti destinati alle sepolture individuali private (tombini individuali, edicole funerarie bifamiliari) e per i manufatti destinati alla collettività (loculi dei loculari comunali);
- d) in **10 anni** per le inumazioni in campi comuni individuati nel piano regolatore Cimiteriale e successive varianti

A richiesta degli interessati, alla scadenza delle concessioni di cui al comma 2 è consentito:

- a) Un ulteriore **rinnovo di anni 99** per le aree e manufatti destinate alle sepolture di famiglia (cappelle gentilizie con ossari, nicchie e cinerari privati) previo pagamento del canone come da tariffe;
- b) **solo ed esclusivamente un ulteriore rinnovo di anni 30** per gli ossari, nicchie e cinerari comunali, previo pagamento del canone come da tariffe;
- c) **solo ed esclusivamente un ulteriore rinnovo di anni 20** per i manufatti destinati alle sepolture individuali private (tombini individuali, edicole funerarie bifamiliari) e per i manufatti destinati alla collettività (loculi dei loculari comunali), previo pagamento del canone come da tariffa. Con riferimento alle edicole bifamiliari, il rinnovo verrà effettuato con decorrenza dalla data di tumulazione del singolo feretro;
- d) **solo ed esclusivamente un ulteriore rinnovo di anni 10** anni per le inumazioni in campi comuni individuati nel piano regolatore Cimiteriale e successive varianti, previo pagamento del canone come da tariffa

Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coinciderà con la data della prima sepoltura e, in caso di rinnovo, con il giorno successivo alla data di scadenza della stessa.

Art. 74 bis - Modalità di concessione

Le sepolture, individuali private di cui all'art. 73 (tombini individuali, edicole funerarie bifamiliari), possono concedersi solo in presenza della salma o ceneri per i loculi e le poste individuali; dei resti o ceneri per gli ossarietti; delle ceneri per le nicchie per urne.

L'assegnazione avviene per ordine progressivo dei loculi comunali disponibili, in ciascun blocco, da sinistra a destra e per file di loculi, iniziando dal basso, fino all'esaurimento dei posti disponibili dell'intero blocco senza possibilità di scelta da parte degli interessati. Una volta esaurita la disponibilità, si procederà all'inizio del blocco successivo, con le stesse modalità. Lo stesso criterio di assegnazione verrà applicato ai loculi resisi nel frattempo liberi.

La concessione in uso delle sepolture di cui al 1° e 2° comma, alla scadenza del secondo rinnovo non possono essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

La Giunta Comunale, con proprio atto motivato, può concedere gratuitamente sepolture individuali a defunti appartenenti a famiglie con provate condizioni economiche particolarmente disagiate. Lo stato

di indigenza o di bisogno é accertato dal Responsabile dei Servizi Sociali, se del caso avvalendosi dell'Ufficio di Polizia municipale, relativamente alle condizioni socio-economiche del nucleo familiare del defunto

La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto.

Le concessioni d'uso all'interno delle confraternite sono sottoposte alle modalità dell'ente concedente.

Art. 75 - Uso delle sepolture private e collettività

Salvo quanto già previsto dal presente Regolamento, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla sola persona del concessionario. Il diritto d'uso delle sepolture per famiglie è riservata esclusivamente al concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (confraternita, corporazione, istituto, ecc.), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta:

- ascendenti e discendenti in linea retta, fino al 6° grado;
- i fratelli e le sorelle (germani, consanguinei);
- il coniuge;
- i generi e le nuore;

Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii. da presentare al Responsabile dei Servizi cimiteriali o comunque denominato dall'Ente che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.

L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va resa con apposita dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii. del fondatore del sepolcro depositata presso il Responsabile dei Servizi cimiteriali o comunque denominato dall'Ente, che potrà avvenire previo assenso dei titolari della concessione.

I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.

Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura; diritto che non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Il concessionario può far uso della concessione nei limiti dell'atto di concessione e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze, o lo stato delle opere e delle aree attigue, che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Le sepolture ricadenti nelle confraternite sono sottoposte alle disposizioni dettate dall'Ente.

Qualora il Concessionario sia un ente o una comunità, hanno diritto di sepoltura coloro che vi appartengono in base ai rispettivi statuti.

Due o più soggetti, senza alcun rapporto di parentela, possono ottenere in concessione una medesima area per la costruzione di una tomba di famiglia; in tal caso devono essere determinati nell'atto di concessione i loculi e gli ossari a disposizione di ognuno dei due soggetti.

Art. 76 – Manutenzione delle sepolture.

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione

di opere ristrutturazioni e restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutati indispensabili od opportuni sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Nei colombari di proprietà comunale, sono escluse dalla manutenzione:

- a) le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- b) gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- c) l'ordinaria pulizia;
- d) gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

La manutenzione e le opere di ristrutturazione e restauro ricadenti all'interno delle confraternite sono a carico delle suddette confraternite, sottoposte al regolamento adottato dall'ente e previa autorizzazione rilasciata dal responsabile dei servizi cimiteriali.

I concessionari di aree e manufatti destinate alle sepolture di famiglia (cappelle gentilizie con ossari, nicchie e cinerari privati), nonché quelli di manufatti destinati alle sepolture individuali private (tombini individuali, edicole funerarie bifamiliari), sono tenuti a mantenerle in maniera decorosa, libera da erbacce o qualunque altro tipo di materiale di scarto, risulta, ecc.

Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali, è incaricato della vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente comma e dell'applicazione della sanzione prevista nel caso di accertamento di eventuali violazioni a quanto disposto.

Qualora il concessionario non provveda **per 3 (tre) anni consecutivi** al pagamento del canone di concessione, il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza della concessione.

Art. 77 - Costruzione dell'opera – Termini

Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui dell'art. 73, comma 2 impegnano il concessionario a richiedere il relativo Permesso di Costruire entro 12 mesi dalla stipulazione dell'atto di Concessione e ad eseguire l'intera opera entro i termini stabiliti nelle condizioni e prescrizioni dettate dal Permesso di Costruire pena la decadenza del permesso stesso.

CAPO II

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Art. 78 - Divisione, subentri

Più concessionari di sepolture a sistema di tumulazione per famiglie (non più di due nuclei familiari) possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione la disciplina in tema di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di cui al DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii; essa deve essere sottoscritta dai concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi e accompagnata da una fotocopia di un documento di riconoscimento o d'identità legalmente valido.

Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale per sé o e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 75 sono tenuti a darne comunicazione al

Servizio di polizia mortuaria **entro 12 mesi** dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 75, che assumono la qualità di concessionari. L'aggiornamento in essere non proroga la concessione già stipulata dal precedente concessionario.

Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune può provvedere alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza.

La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 75, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni, comunicate all'Amministrazione Comunale, per curare la manutenzione della sepoltura.

Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione, o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 79 - Rinuncia a concessione a tempo determinato

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia della concessione di sepoltura individuale a tempo determinato, quando la sepoltura non è stata ancora occupata da salma o quando, essendo stata occupata, sia stata trasferita la salma in altra sede.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 80 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

La rinuncia della concessione è possibile soltanto quando l'area per inumazione o la sepoltura non sia stata ancora utilizzata con l'accoglimento di salme ovvero si siano rese libere per il trasferimento delle salme in altro cimitero o in altre sepolture di questo cimitero.

La rinuncia della concessione di cui al primo comma dà diritto al rimborso di una parte della tariffa corrisposta, nella misura:

- a) del 90% nell'ipotesi che la rinuncia sia presentata entro il termine utile per la presentazione del progetto di costruzione;
- b) dell'80%, nell'ipotesi che la costruzione del sepolcro non sia ultimata, ovvero la costruzione della cappella non sia iniziata entro i termini previsti. In tali casi in concessionario ha diritto anche al rimborso del deposito cauzionale.

Per le eventuali opere realizzate, il proprietario dei materiali ha il diritto di asportarli, purché ciò avvenga entro il congruo termine stabilito dal Sindaco ovvero può cederne la proprietà al Comune al prezzo determinato dall'ufficio tecnico comunale. La mancata asportazione entro il predetto termine o comunque la mancata vendita al Comune fa acquisire al Comune stesso la proprietà delle opere che possono essere demolite o cedute in concessione.

Con determinazione del Sindaco, in deroga a quanto previsto nel precedente comma, si può anche autorizzare la cessione delle sole opere edilizie dal concessionario ad un terzo, comunque secondo l'ordine cronologico delle eventuali richieste di concessione dell'area pervenute al Comune, a condizione che l'acquirente corrisponda al Comune la tariffa nella misura vigente al tempo della nuova concessione e si impegni ad ultimare le opere nel relativo termine previsto.

La rinuncia alla concessione del loculo o della celletta di proprietà del Comune entro sei mesi dal rilascio della concessione e purché non si sia data accoglienza della salma o dell'urna dà diritto al rimborso della 90% della tariffa pagata.

Art. 81 - Rinuncia a concessione di manufatti

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune,

a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

In tal caso non spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di alcuna somma.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 82 – Revoca

Salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico, a seguito di eventi eccezionali o calamità o per motivi di tutela di opere di interesse storico-artistico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà darne notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo Comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

1.

Art. 83 – Decadenza

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto dal presente Regolamento;
- c) quando, per inosservanza delle prescrizioni di cui al presente Regolamento, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati dall'art. 77;
- d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dal presente Regolamento;
- e) quando trascorsi **12 mesi** dalla scadenza della concessione nessun erede abbia provveduto al rinnovo della stessa;
- f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile dei Servizi Cimiteriali in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Art. 84 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile dei servizi Cimiteriali disporrà, se

del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

Dopodiché il Responsabile dei servizi Cimiteriali disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro, a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 85 – Estinzione

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 74, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/9/1990, n. 185.

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Alla scadenza del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO

CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 86 – Esecuzione dei lavori all'interno del Cimitero

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, ristrutturazioni, restauri, manutenzioni straordinarie, che non siano di competenza del Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, in possesso dei requisiti di legge.

Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli interessati dovranno munirsi delle autorizzazioni previste dal D.P.R. 380/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) previa presentazione della rispettiva domanda, corredata dalla documentazione prevista dal Regolamento Edilizio Comunale del PRG Vigente approvato definitivamente con deliberazione di G.R. n. 294/2000 e presa d'atto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 27.04.2000.

Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc. e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile comunale dei servizi cimiteriali.

E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Art. 87 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private

I singoli progetti di costruzione di manufatti destinate alle sepolture di famiglia (cappelle gentilizie), nonché di manufatti destinati alle sepolture individuali private (tombini individuali, edicole funerarie bifamiliari devono essere realizzate in conformità di quanto previsto dal P.R.C. (piano Regolatore Cimiteriale) e successive varianti ed in conformità delle tipologie edilizie previste dal medesimo P.R.C., previa approvazione, ove dovuta dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, secondo le disposizioni di cui al DPR n. 380/2001 e ss.mm.ii., prevedendo, ove dovuti, i relativi contributi

concessori a favore del Comune.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro o nell'edicola funeraria privata.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del Cimitero.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

I permessi di Costruire, le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del responsabile dei Servizi Cimiteriali, lapidi, ricordi e simili.

Art. 88 – Normativa tecnica

I singoli progetti di costruzione di manufatti destinati alle sepolture di famiglia (cappelle gentilizie), nonché di manufatti destinati alle sepolture individuali private (tombini individuali, edicole funerarie bifamiliari devono essere realizzate in conformità di quanto previsto dalle N.T.A (Norme tecniche di attuazione) e delle tipologie edilizie allegate P.R.C. (Piano Regolatore Cimiteriale) e successive varianti;

Art. 89 – Danni a terzi

Nella costruzione di tombe di famiglia l'impresa deve evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale di servizio e di occupare spazi attigui.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati in discarica, evitando di spargere materiali o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile comunale dei servizi cimiteriali o comunque denominato in base all'organizzazione dell'Ente ove si tratti di aree comunali, e dei concessionari, ove si tratti di Aree date regolarmente in concessione.

Art. 90 – Recinzione delle aree, materiali di scavo

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere a regola d'arte lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a visitatori o personale in servizio.

Art. 91 - Introduzione e deposito di materiali

E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile comunale dei servizi cimiteriali o comunque denominato in base all'organizzazione dell'Ente. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario al carico ed allo scarico dei materiali.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e liberato da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Art. 92 – Orario di lavoro

L'orario di lavoro per le imprese edili è fissato dal Responsabile comunale dei servizi cimiteriali o comunque denominato in base all'organizzazione dell'Ente. Non potrà comunque eccedere il normale orario di apertura del Cimitero. Solo nel periodo estivo, compatibilmente con l'organizzazione dei servizi

di custodia, l'orario di lavoro potrà eccedere il normale orario di apertura e dovrà essere preventivamente concordato e autorizzato dal Responsabile comunale dei servizi cimiteriali o comunque denominato in base all'organizzazione dell'Ente.

E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscersi da parte del Servizio di Polizia Mortuaria attraverso il rilascio di apposita autorizzazione.

Art. 93 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

Il Responsabile dei servizi Cimiteriali, in occasione della Commemorazione dei Defunti, potrà dettare le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali prevedendo, altresì, un periodo di sospensione totale di ogni attività.

Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 94 – Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Responsabile dei Servizi Cimiteriali dei provvedimenti previsti dalla legge e dal presente Regolamento.

L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, in corso d'opera ed a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.

Art. 94 bis - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

Il personale addetto alla custodia del Cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché, a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

CAPO II ATTIVITA' FUNERARIA

Art. 95 - Funzioni, Licenza

Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- b) fornire feretri e accessori relativi;

- c) occuparsi della salma;
- d) effettuare il trasporto di salme.

Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18/6/1931, n. 773, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

Art. 96 – Divieti

È fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che prefigurino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;

CAPO III DISPOSIZIONI VARIE

Art. 97 – Mappa

Presso il Servizio di Polizia Mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto anche con mezzi informatici.

La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 98 – Annotazioni sulla mappa

Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
- d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e) gli estremi dell'atto di concessione;
- f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- g) la natura e la durata della concessione;
- h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 99 – Scadenario delle concessioni

È istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

Il Responsabile comunale dei servizi cimiteriali o comunque denominato in base

all'organizzazione dell'Ente, o suo delegato, predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza.

CAPO IV NORME TRANSITORIE DISPOSIZIONI FINALI

Art. 100 – Censimento delle Concessioni in atto

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento il Responsabile dei servizi cimiteriali, curerà entro 12 mesi:

- a) la raccolta di tutte le concessioni in atto;
- b) la elencazione, con tutti gli estremi, degli atti di concessione in apposito "registro-scadenario delle concessioni di tutte le aree e manufatti cimiteriali";
- c) la proposta di regolarizzazione di tutti gli usi irregolari di sepolture private e familiari e di suolo cimiteriale riscontrati o riscontrabili all'interno del cimitero comunale.
- d) La stesura di una planimetria aggiornata di tutto il Cimitero Comunale, con la numerazione di tutti i tombini individuali e relativa registrazione;
- e) La redazione della toponomastica cimiteriale

Art. 101 – Regolarizzazione delle Concessioni in atto

Gli usi irregolari delle sepolture, ivi incluse le occupazioni in atto non perfezionate con apposito atto scritto ovvero non in regola con il versamento del canone, devono essere regolarizzate secondo le disposizioni del presente regolamento.

Al fine di accedere alla sanatoria gli interessati devono produrre, entro e non oltre il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data di affissione di apposito avviso pubblico, domanda in bollo indirizzata al Responsabile comunale dei servizi cimiteriali o comunque denominato in base all'organizzazione dell'Ente.

Le domande possono essere depositate a mano presso l'ufficio protocollo del comune, ovvero inviate per posta, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, allo stesso ufficio.

Alla domanda dovrà essere allegato ogni documento utile per la migliore individuazione della sepoltura della quale si chiede la sanatoria e/o dell'area cimiteriale in cui essa è situata.

Art. 102 – Versamenti Diritti di sanatoria.

Per ottenere la sanatoria delle sepolture cimiteriali prive di titolo concessorio l'interessato dovrà provvedere al pagamento della tariffa concessoria che sarà calcolata secondo la seguente tabella:

- a. Per i manufatti destinati alle sepolture di famiglia (cappelle gentilizie) € 50,00 per ogni anno di utilizzo della sepoltura da calcolarsi partendo dalla data di scadenza del periodo oggetto di sanatoria;
- per i manufatti destinati alle sepolture individuali private (Tombini individuali, edicole funerarie bifamiliari) o ossario € 40,00 per ogni anno di utilizzo della sepoltura da calcolarsi partendo dalla data di scadenza del periodo oggetto di sanatoria;

La tariffa dovrà essere versata per la sanatoria di ogni singolo manufatto e sarà determinata con decorrenza rispettivamente da:

- a) la prima data di sepoltura riportata sulla lapide per i Tombini individuali, edicole funerarie bifamiliari, e per le cellette ossario, in uso;
- b) la data riportata sulla lapide della prima sepoltura per le sepolture di famiglia (cappelle gentilizie) in uso;
- c) la data certa riportata in qualsiasi documento, diverso dalla concessione cimiteriale, che sia idoneo ed utile a stabilire la data di inizio dell'utilizzo della sepoltura per tutte le altre sepolture che non siano in uso all'interessato (in mancanza è ammessa un'autocertificazione dell'interessato).

Nel termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda di sanatoria, il responsabile del procedimento, qualora non ravvisi la necessità di richiedere chiarimenti atti o documenti integrativi, comunica all'interessato l'accoglimento della domanda e determina l'importo della somma dovuta, ovvero rigetta l'istanza con adeguata motivazione.

Il versamento della somma, come determinata in virtù di quanto previsto dal presente Regolamento, dovrà essere effettuato dall'interessato entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma precedente e potrà essere effettuato tramite bonifico bancario o PagoPA che verrà indicato all'interessato unitamente alla comunicazione di avvenuta accettazione della domanda di sanatoria.

Art. 103 – Retrocessione delle aree e liberazione delle sepolture

La mancata richiesta di sanatoria e regolarizzazione, nei termini previsti nel presente Regolamento, degli usi irregolari delle sepolture private e del suolo cimiteriale comporterà il permanere della illegittimità dell'uso e/o occupazione delle stesse; conseguentemente esse dovranno essere immediatamente restituite dagli attuali utilizzatori nella piena disponibilità del Comune di Avetrana.

In caso di mancata e spontanea restituzione delle sepolture private e del suolo cimiteriale da parte dell'utilizzatore, il Comune di Avetrana provvederà a rientrarne coattivamente in possesso con collocazione delle salme, resti o ceneri, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune e saranno intraprese le opportune azioni di recupero del credito derivante dalla illegittima utilizzazione e/o occupazione.

Art. 104 – Pubblicità del Regolamento

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Di una copia del presente Regolamento sono dotati tutti gli uffici comunali cui è affidato il servizio, compreso, in ogni caso, l'Ufficio di polizia comunale.

Art. 105 – Leggi ed atti Regolamentari

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento sono osservati, in quanto applicabili:

- Titolo VI del T.U. delle Leggi Sanitarie n. 1265 del 27 luglio 1934,
- D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990, delle Circolari esplicative del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993 e n. 10 del 31 luglio 1998 (Regolamento di Polizia Mortuaria),
- L. 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri); *art. 24, L. 31 maggio 1995 n. 218* "Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato";
- D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'*art. 24 della L. 31 luglio 2002, n. 179*);
- *art. 8 della L.R. 30 novembre 2000, n. 21* (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di Salute umana e di Sanità Veterinaria);
- L.R. 15 dicembre 2008, n. 34 e s.m.i. "*Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri*";
- D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396. Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'*articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127.*
- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (Testo unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori),
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (artt. 7-bis e 113) Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e, per gli aspetti relativi ai cimiteri per animali d'affezione.,
- D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 (art. 1) Regolamento di polizia veterinaria;
- D.P.C.M. 28 febbraio 2003 Accordo Stato-Regioni in materia di benessere degli animali da

compagnia e pet-therapy,

- Reg. UE n. 142/2011 (recante disposizioni di applicazione del Regolamento CE n. 1069/2009).
- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (art. 3, comma 1, punto 8) Nuovo codice della strada
- D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari.
- Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) e succ. mod.
- Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, e succ. mod.
- Delib.G.R. 2234 del 30 novembre 2013 - Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome e le Autonomie locali sul documento: "Linee guida per l'applicazione del Reg. (CE) 1069/09 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano" e procedure per il riconoscimento e la registrazione degli impianti di cui al Reg. CE n. 1069/09.
- Reg. reg. 11-3-2015 n.8 - Regolamento Regionale in materia di Polizia Mortuaria e disciplina dei cimiteri per animali d'affezione e relativa modulistica allegata.

Art. 106 – Abrogazioni di precedenti disposizioni

Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e sono da intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.

Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

Art. 107 – Rinvio dinamico e normativa sopravvenuta

Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Una volta costituito il rapporto di concessione di suolo cimiteriale, questo può essere disciplinato da una normativa entrata in vigore successivamente, diretta a regolamentare le concrete modalità di esercizio del *ius sepulchri*, anche con riferimento alla determinazione dall'ambito soggettivo di utilizzazione del bene. La nuova normativa comunale eventualmente applicata dall'amministrazione non agisce, retroattivamente, su situazioni giuridiche già compiutamente definite e acquisite, intangibilmente, al patrimonio del titolare, ma detta regole destinate a disciplinare le future vicende dei rapporti concessori, ancorché già costituiti. Per la natura di 'provvedimento di durata' riferibile alla concessione, è ben possibile che i relativi rapporti, nel loro concreto ed effettivo dipanarsi nel tempo, possano essere sottoposti anche ad una disciplina diversa da quella in vigore al momento della emanazione del provvedimento concessorio. Tuttavia, la normativa entrata in vigore dopo il rilascio della concessione si applica a tutti i fatti, gli atti e le situazioni verificatesi dopo la medesima entrata in vigore, oltre che gli effetti che non si siano ancora definitivamente consolidati, salva, in tal caso, la tutela del legittimo affidamento.

Art. 108 - Illegittimità delle concessioni cimiteriali perpetue.

1 Le concessioni cimiteriali perpetue, in quanto nulle per contrasto con i principi imperativi dell'ordinamento, sono trasformate dall'entrata in vigore del presente regolamento in concessioni

temporanee. Infatti, per sua natura, un bene demaniale è un bene pubblico, destinato a vantaggio dell'intera collettività; tale caratteristica di principio non esclude che possa anche venire riservato ad un uso limitato in favore di alcuni soggetti – attraverso una concessione – ma tale uso privato deve necessariamente essere temporalmente limitato e non perpetuo, risultando diversamente contraddetta la sua ontologica finalità pubblica, al quale il bene verrebbe definitivamente sottratto.

Seppur è possibile che una concessione demaniale abbia una durata molto prolungata nel tempo – quali ad esempio proprio le concessioni cimiteriali – e non esistendo alcun ostacolo di principio all'eventualità che venga rinnovata alla sua scadenza, appare contrario alla stessa natura demaniale del bene che ne costituisce l'oggetto, la previsione di una concessione che crei un diritto perpetuo ed intangibile.

Art.109 - Determinazione tariffaria.

La Giunta comunale adotta una delibera con la quale determina le tariffe cimiteriali di dettaglio, con funzione di corrispettivo per l'uso dello spazio cimiteriale da parte dei singoli utenti, a remunerazione degli oneri di carattere generale inerenti al servizio, in relazione agli spazi cimiteriali occupati.

Art. 110 - Tutela dei dati personali

Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.